

VITO PIERGIOVANNI

STATUTI E RIFORMAGIONI

La saggezza popolare invita a guardarsi dagli amici e dalla loro benevolenza nei nostri confronti, ma purtroppo l'incoscienza, o forse la presunzione, fanno spesso dimenticare obbiettività e prudenza.

Ai miei amici paleografi, organizzatori del Convegno, che occupati a decrittare difficili sottoscrizioni notarili gettano fuggevoli sguardi alla documentazione statutaria, diplomaticamente non astrusa, forse sfugge l'involontaria perfidia che si cela nell'invito fatto oggi ad uno storico del diritto a parlare di « statuti e riformazioni »¹.

Nella sostanza si tratta della richiesta di aggiungere una ulteriore voce al coro, ormai secolare, di lamenti sulla scarsa conoscenza di questo materiale, sulla sua difficile accessibilità e sulla carenza di elaborazioni complessive e affidabili: la conseguenza necessaria è la confessione di responsabilità individuali e di categoria, e l'ammissione di gravi inadempienze ed incomprensioni nei confronti di una fonte che, pur formalmente tenuta in grande considerazione, è sostanzialmente sottovalutata e sottoutilizzata.

In consonanza, infatti, con indirizzi metodologici fino a non molti anni orsono prevalenti nella storia giuridica, gli statuti sono stati consi-

¹ È bene avvertire preliminarmente che l'espressione « Statuti e riformazioni », che dà il titolo alla presente relazione, è stata considerata in rapporto non alle singole espressioni normative – denominate appunto *statuta*, *reformationes*, *deliberationes consiliorum*, *consilia*, *stantiamenta*, *firmamenta*, *postae* – ma al complesso dei capitoli, detto spesso *Liber statutorum* o *Liber capitulorum*, dal quale una serie di provvedimenti potevano essere esclusi (v. E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. Del Giudice, 1/2, Milano 1925, pp. 502-505). Secondo Pertile « le deliberazioni dei consigli domandavansi riformazioni » (A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, II ed., II/I, Torino 1897, p. 134), ma più comunemente *reformationes* è termine che ricorre ad identificare il risultato dell'opera delle commissioni di statuari, deputati alla revisione delle normative preesistenti.

derati non tanto nella loro specificità contenutistica, singola o di gruppo, quanto piuttosto come varietà tipologica nel rapporto con altre fonti legislative e consuetudinarie.

Aver preso il diritto comune come trama unitaria dell'esperienza giuridica medievale e come costante e ineliminabile punto di riferimento, ha significato porre in dialettica contrapposizione le varie fonti ed approfondire i problemi esterni, di relazione, a cui hanno dato luogo.

Più recentemente, invece, i processi di formazione degli statuti, la difesa degli stessi, le dottrine giustificative della loro esistenza e validità, sono stati oggetto di attenta considerazione soprattutto in rapporto alla presenza ed all'attività del ceto dei giuristi: i risultati sono di grande interesse e su essi mi dilungherò più avanti.

Un altro aspetto che tratterò è legato alla situazione attuale degli studi sugli statuti: si rileva, negli ultimi tempi, un interesse rinnovato e forse più concreto rispetto a questi testi, con l'avvio di alcune iniziative che potrebbero arrivare a capovolgere un andamento finora incerto e contraddittorio. Oltre all'aspetto operativo costituito dal tentativo di collegare le iniziative esistenti, bisogna soprattutto apprezzare l'allargamento delle prospettive di studio. Infatti quanto finora detto sui problemi interni alla storiografia giuridica, e l'attenzione sui giuristi e sulla scienza del diritto, potrebbe far pensare al privilegiamento di un orizzonte ristretto, o addirittura ad una sorta di esclusività nella valutazione di queste fonti. Al contrario, per il proprio composito modo di essere e per la duttilità nel corrispondere alle esigenze della realtà sociale in cui opera, lo statuto si presta in maniera palese a letture multiple da parte di specialisti diversi, o, se vogliamo usare un'espressione mitica e mistica insieme, ad un approccio interdisciplinare.

Una immediata rispondenza alla pratica è connaturata alla vita dello statuto, ma anche l'elaborazione dottrinale è stata un elemento fondamentale di controllo e di stimolo, oltre che strumento per una più avanzata tecnica. Per tali ragioni e per uscire dai soliti schemi scolastici, mi è parso adeguato un approccio mediato attraverso un genere letterario che cerca di corrispondere ad entrambe le esigenze, pratica e teorica, le *quaestiones statutorum*. Sono dispute di scuola, evidentemente, ma con la particolarità di essere impiantate sopra una disposizione degli statuti: per riprendere un'espressione di Manlio Bellomo, esse cercano soluzioni al « rapporto fra la certezza – e la verità – delle norme e delle soluzioni

del *ius commune* ... e l'incertezza – e la probabilità – delle circostanze nuove non previste dall'antico legislatore romano e regolate dal legislatore comunale nelle norme del *ius proprium* »².

Dal mio punto di vista si tratta, ovviamente, di un semplice pretesto espositivo, senza pretese organiche, utile ad isolare i problemi teorici e pratici più importanti. Le raccolte considerate sono due, le più classiche: la prima di Alberto Gandino, giudice ed avvocato attivo nella seconda metà del secolo XIII, e la seconda di Alberico da Rosciate, un altro grande pratico operante nella prima metà del XIV secolo³. Dai riferimenti cronologici di queste opere si fissano i punti di approccio al fenomeno, che solo nel XIII secolo assume una configurazione più o meno completa e foriera di vasti sviluppi futuri.

Alberto Gandino apre la sua opera affermando: *Primo qui statuta facere possunt videndum est, et dic quod civitas. Et dicitur statutum lex municipalis* ...⁴.

Lo statuto, quindi, è rapportato alla tradizione romana dei *municipia*, per spiegare la sua attinenza all'ambito comunale ed ai provvedimenti normativi tipici di una *civitas*.

Alberico da Rosciate, invece, sempre all'inizio delle sue *quaestiones*, è molto più completo ed articolato, ed apre un ampio squarcio sulla realtà operativa di questi testi:

² M. Bellomo, *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali*, I, *Le "quaestiones disputatae"* (Cultura giuridica dell'età medievale e moderna, Studi e testi a cura di M. Bellomo, 1), Reggio Calabria 1974, p. 37.

³ Alberti de Gandino, *Quaestiones statutorum*, a cura di E. Solmi (B.I.M.AE., *Scripta Aneodota Glossatorum*, III), Bononiae 1901; Alberici da Rosate, *Commentariorum de Statutis*, T.U.I., II, Venetiis 1585. Sono sempre validi E. Solmi, *Alberto da Gandino e il diritto statutario nella giurisprudenza del secolo XIII*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », XXXII (1901) ora in *Contributi alla storia del diritto comune*, Roma 1937, pp. 341-413, e H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht des Scholastick*, Berlin - Leipzig 1907 - 1926; L. Prosdocimi, *Alberico da Rosate*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, p. 656 e segg.; A. Romano, *Le "quaestiones disputatae" nel "Commentarium de statutis" di Alberico da Rosciate*, in *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali. Le "quaestiones disputatae"*, IV, Reggio Calabria 1975, pp. 45-126.

⁴ Alberti de Gandino, *Quaestiones* cit., q. I, p. 157.

Quaero quid sit statutum? Et dicendum est quod est ius proprium, quod quilibet sibi populus constituit, in scriptis redigendum: et per hoc separatur a consuetudine. Est enim duplex ius municipale, scilicet scriptum, et non scriptum... Et descriptio praedicta statuti colligitur (in) Digesto de iustitia et iure, lex omnes populi. Quae lex fundamentum est ad istam materiam statutorum, et non memini quod iura nostra antiqua utantur isto vocabulo statuti, sed statutum vocant legem municipalem⁵.

È ripreso il riferimento ai *municipia* romani, ma solo per chiarire le articolazioni normative interne alla città, con la *summa divisio* tra diritto statutario scritto e quello consuetudinario non scritto.

Il discorso viene poi allargato su diversi piani, storico, concettuale e lessicale.

Lo statuto come fonte del diritto municipale, quindi, ma la filiazione storica della *civitas* attuale dal suo antecedente romano viene minimizzata, segnalando che il termine "statuto", nel significato che deve essere familiare ai contemporanei di Alberico, trova scarsi riscontri nelle fonti antiche. Il diritto romano è però sempre il riferimento imprescindibile e, cercando in esso, si reperisce una *auctoritas* che, pur non citando espressamente il termine statuto, offre egualmente i fondamenti concettuali per questa espressione normativa. Si tratta di un testo del Digesto che, opportunamente interpretato, riconosce spazio e legittima il diritto degli ordinamenti particolari in relazione al diritto comune. Il passo è famoso e recita: *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur*⁶.

Nell'ambito di un sistema giuridico che armonizza universale e particolare, emergono le peculiarità che contraddistinguono lo statuto: è diritto proprio, cioè fonte che proviene dall'autonoma capacità di autoregolamentazione di un *populus*, e che sancisce l'esercizio dell'autorità politica, della giustizia e dell'amministrazione all'interno del Comune, mentre, verso l'esterno, delimita gli spazi territoriali della sua sfera di competenza⁷. Nello stesso contesto di affermazione della propria indivi-

⁵ Alberici a Rosate, *Commentariorum* cit., q. I, fo. 2 r.

⁶ D. I, 1, 9.

⁷ Sulla problematica dei comuni "politici" medievali si veda, da ultimo, A.I. Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, IV, Torino 1981, pp. 451-587.

dualità, anche la forma si pone come elemento determinante nella qualificazione giuridica della fonte: la scrittura diviene elemento definitivo, e consente di sviluppare una serie di tecniche per la registrazione e la pubblicità delle singole fonti che concorrono a formare uno statuto comunale⁸. Si isolano elementi consuetudinari ritenuti validi e si uniscono sia alle norme giurate dai magistrati – i *brevia* – sia a quelle votate dall'assemblea, anch'esse denominate *statuta* come il complesso normativo nel suo insieme⁹.

Emerge, quindi, con caratteri di grande creatività ed originalità rispetto a qualsiasi modello precedente, uno spazio di autonomia normativa, di cui altri ordinamenti, come la Chiesa o il *Regnum Siciliae*, la cui valenza politica è ben maggiore e collaudata, devono prendere atto. Come afferma Alberico:

Sed in iuribus novis, maxime in constitutionibus Federici secundi... multotiens fit mentio de statutis...; ...de ipsis etiam statutis fit mentio saepe in iure canonico...¹⁰.

È il riconoscimento della conquista di un ambito di operatività che può essere limitato o compresso da queste forze più tradizionalmente e significativamente presenti nell'universo politico e giuridico medievale, ma non può certo essere eliminato. Spetta al giurista, allora, chiedersi ragione del fondamento di questa fonte di diritto, ormai affermata e precisata nelle sue caratteristiche formali e sostanziali.

Per prima cosa Alberico si spinge a tentare la spiegazione lessicale del termine "statuto":

Unde dicatur statutum. Credo quod dici potest quasi stabiliter et firmiter or-

⁸ M. Bellomo, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, IV ed., Catania 1982, p. 344. Sul processo di scrittura si veda H. Keller, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, in *Frühmittelalterliche Studien, Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster*, hrg. von H. Keller und J. Wollasch, 22. Bd., pp. 286-314.

⁹ E. Besta, *Fonti cit.*, p. 518 e sgg., F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, p. 422 e sgg.

¹⁰ Alberici a Rosate, *Commentariorum cit.*, q. I, fo. 2 r.

dinatum. Ista enim statuta sunt stabiliter, firmiter et tenaciter observanda: nec ab eorum verbis est recedendum quia sunt stricti iuris . . .¹¹.

Questa prima esegesi è estremamente elementare, nel tentativo di richiamare il senso di stabilità e fermezza espresso dalla radice del verbo *stare*; ma l'apparente goffaggine interpretativa consente al giurista di stabilire un collegamento proficuo per la propria categoria. Se lo statuto è fermezza, stabilità ed osservanza così tenace che non consente di distaccarsi dal suo senso letterale, esso va a contrapporsi al diritto comune, che non ha tali vincoli ermeneutici. Nel porre in luce una clausola di salvaguardia delle originali peculiarità di cui ogni comunità è gelosa e che è quasi di stile nei testi statutari – e su essa torneremo più oltre – Alberico chiarisce allo stesso tempo il limite per le potenzialità applicative di tale normativa. Sta alla capacità dei giuristi, e vedremo in quale modo ciò avverrà, sfruttare queste rigidità per trovare spazi di azione. Accanto a questa prima spiegazione, che ha posto in risalto indirettamente – e senza drammatizzarne il contrasto – il rapporto tra il diritto statutario e quello comune, Alberico ne offre una seconda, per molti versi più evocativa e suggestiva:

. . .vel potest dici statutum quasi statum publicum, seu civitatum, tuens ac defendens. Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum¹².

Come si può vedere, dal campo più astratto della valenza giuridica obbiettiva, lo statuto scende su quello ben più reale della funzione storica che ha svolto e che ancora persegue, cioè la difesa degli spazi di autonomia che i comuni hanno faticosamente conquistato.

Sia Alberto Gandino che Alberico da Rosciate richiamano le fasi successive del processo di assestamento delle procedure di formazione e di riforma dello statuto. Alberto Gandino parla dei consigli cittadini che hanno la facoltà di creare direttamente norme statutarie o di delegare questa funzione¹³; Alberico da Rosciate, più analiticamente, ricorda i pubblici parlamenti, che riunivano tutta la cittadinanza e delibera-

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*.

¹³ Alberti de Gandino, *Quaestiones* cit., q. I, p. 157.

vano a maggioranza; poi i consigli, sempre più ristretti, all'interno dei quali si è specificato l'iter di formazione dello statuto, attraverso le fasi della *propositio*, *consultatio* e *reformatio*; infine il procedimento ai suoi tempi ormai generalizzato che prevede la nomina di una commissione di esperti¹⁴: è inutile dire che, a parere di Alberico, dovrebbe trattarsi di giurisperiti, ma egli deve ammettere che *communiter eliguntur laici et iuris ignari*.

È la testimonianza dello scontro di esigenze diverse: quelle di tecnicità e di controllo, di cui i giuristi sono espressione, si scontrano con i timori di interferenze e con le chiusure di gruppi di potere, i quali, attraverso lo strumento statutario, intendono dare segnali ben precisi a conferma dei propri spazi di autonomia.

Tali coaguli associativi si manifestano a vari livelli di indipendenza. Per le organizzazioni politiche e territoriali minori, le *quaestiones* attestano la liceità che anche *villae et castra* si diano norme nell'ambito ristretto della propria sovranità. Anche all'interno di una stessa città sono ammessi statuti per tutti i *collegia licita*: i limiti sono quelli soliti del non contrasto con il diritto divino, naturale e comune, a cui si aggiunge, ma non è certo il vincolo meno importante in concreto, quello cittadino¹⁵.

Dal quadro fin qui tracciato sono emersi una serie di elementi caratterizzanti il fenomeno statutario: il contesto politico comunale in cui esso nasce ed opera; la sua diffusione all'interno della stessa città a regolamentare espressioni associative più limitate, come corporazioni, famiglie, confraternite etc.; lo sviluppo del modello statutario sul territorio, in organismi spesso di minime dimensioni; infine il suo processo di formalizzazione e di scrittura e le procedure di riforma attraverso le magistrature comunali e le commissioni di statutori.

Sono spesso emersi riferimenti al diritto comune ed ai giuristi, a segnalare l'esistenza di una problematica, che è tecnica e politica insie-

¹⁴ Alberici a Rosate, *Commentariorum* cit., q. IV, fo. 2 v. Su questo testo M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, p. 56.

¹⁵ E. Besta, *Fonti* cit., p. 685 e sgg.

me, e che ha trovato, soprattutto in questi ultimi anni, una vasta eco nella storiografia giuridica italiana¹⁶.

Lo statuto, come si è detto, rappresenta il punto di arrivo di un processo di indipendenza del Comune da ogni altro potere esterno e, quindi, la formalizzazione della sua autonomia: è naturale che se ne vogliono gelosamente custodire le caratteristiche peculiari, che si voglia cioè difenderlo. Le ragioni non sono soltanto di esteriore protezione di una immagine di libertà, ma investono ben più concrete problematiche politiche e giuridiche.

Si tratta, come scrive Mario Sbriccoli, « della salvaguardia degli interessi politici dei gruppi dirigenti; . . . dell'autosufficienza economica della comunità; del suo equilibrio di potere; delle sue tradizioni, che non sono – esse pure – un semplice valore, simbolico o municipalistico, ma che rappresentano il terreno sul quale tutta la città è fondata e dal quale essa trae stabilità e forza . . . C'è poi un altro valore che gli statuti vogliono tutelare . . . ed è la certezza, o meglio la continuità (intesa come elemento di stabilità politica) della legge e del diritto »¹⁷.

Si ha riguardo, quindi, ad obiettive esigenze di salvaguardia della propria fisionomia politica e giuridica, che potrebbe essere modificata dall'intervento dei giuristi.

I primi corpi statutari, tendenzialmente estesi anche se non completi, intendono essere il più possibile autosufficienti e, quindi, al riparo dalle insidie di chi sia in grado di manipolare tecnicamente questi testi, cioè i giuristi dottori.

Costoro, pur radicati nelle città, sono portatori non solo di un bagaglio tecnico più completo e raffinato, ma soprattutto ideologicamente

¹⁶ Oltre all'opera di M. Sbriccoli (citata alla nota 14) e di M. Bellomo (citata alla nota 8) si possono ricordare M. Bellomo, *Personaggi e ambienti nella vicenda storica del diritto comune*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Per G. Ermini, Perugia 1980, pp. 37-50; A. Padoa Schioppa, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del Diritto Comune: un problema aperto*, *ibid.*, pp. 155-166, e da ultimo E. Cortese, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*, Atti del nono Convegno Internazionale di studio tenuto a Pistoia nei giorni 20-25 settembre 1979, Pistoia 1983, pp. 195-281.

¹⁷ M. Sbriccoli, *L'interpretazione cit.*, p. 407.

nutrito da principi universalistici: la conseguenza è un orizzonte aperto a confini non locali ma internazionali che, in concreto, li fa portatori di autonomi interessi di categoria, che possono essere in contrasto con quelli del Comune.

La difesa di interessi corporativi, nutrita da una cultura elitaria e sovranazionale, è all'origine della dura polemica che, soprattutto nel XIII secolo, si volge contro la rozzezza degli statuti e l'ignoranza dei loro compilatori: sarà la forza dei fatti – ed il Comune è realtà ormai incontrovertibile – a smorzare i toni del contrasto ed a innestare nuove forme di collaborazione¹⁸.

Rimangono negli statuti le tracce di questi contrasti in alcuni provvedimenti cautelativi.

Tale è certo il divieto di interpretazione, nato forse per frenare gli arbitri dei magistrati¹⁹, già costretti a giurare i propri brevi ed a sottoporsi al sindacato. Gli effetti maggiori si dispiegano però nei confronti dei giuristi - dottori: a costoro è con chiarezza vietato di far valere, nei confronti dei testi statutari, le tecniche ermeneutiche apprese nelle aule universitarie.

La capacità di reazione e di adattamento della categoria alla nuova situazione conduce, però, ad esiti non proprio aderenti alle intenzioni dei reggitori comunali.

D'altra parte la pratica stessa dei rapporti giuridici deve aver presto dimostrato l'impossibilità di far realmente valere l'obbligo della interpretazione letterale, ed un esempio, tratto proprio dall'opera di Alberto Gandino, può forse rendere meglio l'idea della sottigliezza, ma anche della ineluttabilità dell'opera interpretativa dei giuristi. È una *quaestio* che si pone preliminarmente il problema *an statuta terrarum recipiant interpretationem?*. La risposta è netta e sembra inequivocabile: *Et videtur quod non, nam a verbis statuti non est recedendum*, ed ancora, *statutum est stricti iuris et a verbis non est recedendum*²⁰.

Un ossequio completo a questi principi può, però, portare a con-

¹⁸ M. Bellomo, *Società cit.*, p. 350 e sgg.

¹⁹ M. Sbriccoli, *L'interpretazione cit.*, pp. 404 e 409.

²⁰ Alberti de Gandino, *Quaestiones cit.*, q. X, pp. 159-160.

seguenze di ingiustizia, e Gandino si serve, per dimostrarlo, di un caso di scuola molto semplice tecnicamente ma di grande presa emotiva. Prendiamo ad esempio, egli dice, uno statuto che stabilisca semplicemente che ogni omicidio deve essere punito con la pena capitale. Si dà il caso di un minore o di un pazzo – non in grado di valutare le conseguenze dei propri atti – che scagli una pietra e uccida un uomo. L'applicazione letterale della norma statutaria avrebbe come ineluttabile conseguenza una sentenza di condanna a morte. A questo punto il giurista interviene, con i suoi valori universali di giustizia ed equità: *Bonum est quod tale statutum recipiat interpretationem, et ut dicatur, si quis occidit, scilicet dolo*. Ad impedire lo scempio del diritto si ricorre, quindi, all'interpretazione secondo la tradizione romanistica, ampiamente citata da Gandino, che richiede, per applicare la pena di morte, l'esistenza della volontà omicida. D'altra parte lo stesso processo di formazione della normativa comunale, di tipo alluvionale e con frequenti mutamenti, porta inevitabilmente momenti di incertezza e di confusione, che inducono Comuni e giuristi alla collaborazione, senza cancellare i contrasti e la diffidenza.

Emblematico è il caso genovese, uno degli esempi più precoci di collaborazione, tramandatoci attraverso fonti che confondono verità storica e leggenda.

Nel 1229 uno dei più famosi maestri bolognesi, Iacopo Baldovini, viene chiamato a reggere la podesteria genovese e, nel corso del suo mandato, gli viene affidato il compito di emendare gli statuti e di ordinarli sistematicamente in libri. Il Baldovini tenta, poi, forzando la legalità comunale, di farsi rieleggere alla carica di podestà, ma la reazione popolare lo costringe a desistere da questo disegno e ad abbandonare la città²¹.

Più significativo del racconto autentico del cronista è però un aneddoto secondo cui il giurista abbandonò la sua carica quando i Genovesi si rifiutarono di eseguire una sentenza capitale mediante impiccagione da lui pronunciata contro un nobile. Il crimine era di quelli atroci, ma le consuetudini locali prescrivevano che i nobili fossero decapitati ma non esposti all'infamia dell'impiccagione. Secondo Baldovini per i crimini atroci si potevano superare le *leges*, e quindi anche gli statuti, ma non riu-

²¹ V. Piergiovanni, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1984, pp. 27-32.

scì a vincere le resistenze locali e dovette tornare all'insegnamento bolognese. In seguito a questo episodio i Genovesi avrebbero posto in essere una norma che proibiva ai dottori giuristi di assumere la carica di podestà. La leggenda, raccolta dagli storici dello Studio bolognese, sembra costruita per esaltare le caratteristiche di equità e di aderenza al diritto naturale, presenti nel diritto comune e per far emergere, per contrasto, la grettezza del diritto statutario. Edificante soprattutto la conclusione, con Baldovini che torna all'insegnamento, ad abbeverarsi cioè alle vere fonti del diritto, mentre i Genovesi preparano ai propri discendenti un avvenire di barbarie giuridica, dal momento che rinunciano per il futuro agli apporti dei maestri della legge.

Collaborazione e contrasti, quindi, che partono da uno stato di fatto che vede vive ed operanti le legislazioni statutarie, e non è certo possibile ignorarle o esorcizzarle tacciandole di rozzezza: meglio allora sforzarsi di usarle, inglobandole in un più complesso sistema giuridico che, come *ius proprium*, particolare e limitato, si affianca al diritto romano, *ius commune* per forza di superiori contenuti di tecnica ed equità²².

A questo punto non meraviglia che siano gli stessi giuristi di scuola a sforzarsi di trovare fondamenti teorici e autorità dottrinali che giustificino l'esistenza e l'operatività degli statuti.

La storiografia ha a lungo dibattuto questi problemi ed ha operato una ricostruzione sulla cui effettiva rispondenza alla utilizzazione che ne hanno fatto Comuni e giuristi sono stati avanzati fondati dubbi. La ricostruzione, soprattutto per opera di Calasso, conserva però intatta una grande suggestione. Siamo di fronte, a suo parere, ad un crescendo di autonomia dalle autorità superiori che, partendo dalla *permissio* imperiale e passando per le *iurisdictiones distinctae* di Bartolo da Sassoferrato, trova il suo apice nella dottrina di Baldo degli Ubaldi, secondo cui un *populus* che si dà, senza mediazioni, un *regimen*, non può esistere *sine legibus et statutis*²³.

²² M. Bellomo, *Società cit.*, p. 352.

²³ F. Calasso, *Medio Evo cit.*, pp. 499-501. Si veda, da ultimo, F. Martino, *In tema di "potestas condendi statuta". Indagini sul pensiero di Ranieri Arsendi a Padova*, in «Quaderni Catanesi», V (1983), pp. 461-482.

Quale che sia stata l'efficacia e l'operatività delle singole teorie, si può affermare che, anche se a posteriori, i giuristi sono seriamente impegnati a ricomporre l'ordinamento universale non più armonico. Non si può non concordare con Mario Sbriccoli quando afferma che « Ai giuristi che sentivano come un fatto reale l'unità di tutto il sistema, ripugnava dover ammettere che il sistema era stato incrinato e che il loro ricorrere a teorie come quelle della "permissio" e della "iurisdictio" altro non era se non un modo di ricostruire, anche sul piano formale, l'unità del sistema ad un livello nuovo »²⁴.

La centralità di questi problemi si è affermata soprattutto in seguito all'opera di Francesco Calasso ed alla sua ricostruzione degli eventi del diritto medievale in una chiave di uniformità, compendiata nell'espressione « sistema del diritto comune »²⁵. In un simile contesto, in un disegno cioè onnicomprensivo che privilegia i diritti universali, la fonte statutaria risulta in qualche misura compressa, o addirittura ridimensionata. È questa una conseguenza del fatto che le indagini sul diritto comune, pur importanti come si è visto, sono basate sulle opere dei giuristi, mentre gli statuti, nella loro completezza e complessità, dovrebbero essere presi in considerazione con metodi diversi ed in prospettive di studio indipendenti dalla ricostruzione della dottrina giuridica.

Il problema della loro conoscenza più approfondita, e quindi di repertori e di edizioni, è ormai dibattuto da più di un secolo, cioè da subito dopo l'unità nazionale.

Come mi è già capitato di scrivere, è solo apparentemente contraddittorio che, appena dopo l'unificazione nazionale, la storiografia non solo giuridica si sia dedicata con grande slancio al reperimento ed alla classificazione di fonti tipicamente locali, quali gli statuti. C'era allora la fondata speranza che la conoscenza e la aggregazione non casuale di queste fonti potesse offrire importanti elementi di riflessione storiografica che travalicassero i confini regionali per comporre, attraverso un'analisi concreta su dati facilmente comparabili, un quadro di riferimenti comuni a molte esperienze italiane. Sia il fervore di iniziative seguite all'unità na-

²⁴ M. Sbriccoli, *L'interpretazione* cit., p. 31.

²⁵ F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970.

zionale, che la spinta positivistica alla pubblicazione delle patrie memorie, seppure non hanno ottenuto lo scopo di impostare un programma di edizioni omogeneo e continuo, hanno almeno avuto il merito di produrre la spinta per la compilazione di alcuni repertori, ancor oggi validissimi, basati su un ordinamento alfabetico²⁶.

Nel periodo successivo, tra gli anni venti e quaranta di questo secolo, la rapsodicità delle edizioni e degli studi mostra uno scemato interesse per la fonte statutaria, con una grande e lodevolissima eccezione. Nell'ambito di un'opera collettiva, la *Storia del diritto italiano* diretta da Pasquale Del Giudice, nel 1925, Enrico Besta, scrivendo del periodo basso medievale che noi storici del diritto, forse con non grande originalità ma certo con orgogliosa civetteria, definiamo "rinascimento giuridico", dedicava un lunghissimo capitolo ai "diritti particolari e speciali"²⁷. È compreso in esso tutto il diritto statutario, o meglio la sua storia esterna, a incominciare dagli elementi costitutivi, i soggetti dello *ius statuendi*, la tecnica della formazione, le procedure di riforma, l'interpretazione, fino ad arrivare a classificare le tipologie di statuti comunali e le varietà, affinità ed identità fra gli stessi.

Il panorama è completato dall'individuazione di altre categorie, come gli statuti marittimi, corporativi, familiari etc., ed infine da legislazioni come quella del Regno meridionale, della Sardegna, del Piemonte, dello Stato pontificio che, è sempre bene ricordare, nell'ambito di quelli che chiamiamo ordinamenti particolari, hanno una incidenza territoriale certo maggiore del mondo comunale ed una valenza politica non minore. Besta ha stimato il numero degli statuti comunali in circa duemila, ma il calcolo è certo approssimato per difetto e, come ha affermato Gina Fasoli, non dà « un'idea adeguata del materiale esistente, perché comprenderebbe brevissimi statuti rurali e monumentali statuti cittadini, fra il XII ed il XVIII secolo »²⁸.

²⁶ V. Piergiovanni, *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli Statuti liguri*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Albenga 21-23 ottobre 1988 (Atti in corso di stampa).

²⁷ E. Besta, *Fonti cit.*, pp. 455-770.

²⁸ G. Fasoli, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, Atti del Congresso internazionale tenuto in

Criteri di aggregazione e regole di ordinamento più generali sono comunque necessari per superare situazioni editoriali e di studio che erano, ai tempi di Besta come adesso, di sostanziale anarchia. Possiamo ricorrere alle sue parole, su questo problema, ancora validissime: « Troppo si è usato sin qui considerare isolatamente i singoli statuti pubblicandoli alla spicciolata ed a caso secondo le combinazioni del ritrovamento o la comodità dello studio. Perché l'edizione degli statuti riesca indirizzata al maggior utile scientifico è necessario spingere lo sguardo oltre lo statuto singolo e porlo in rapporto con gli altri per determinare la posizione che veramente gli spetta nella storia del diritto cittadino e non correre il rischio di pubblicare, come troppo spesso si è fatto, gli statuti secondari, lasciando inediti i più importanti e quelli che possono considerarsi come tipici »²⁹.

Il consiglio di Besta era di non lasciarsi sgomentare dalla quantità di materiale perché, e questa è un'osservazione che io credo esatta e su cui forse non ci si è soffermati abbastanza, « il particolarismo locale non fu così spinto che lo studio di quei numerosissimi statuti non possa essere agevolato aggruppandoli per categorie o per famiglie »³⁰.

L'esame delle relazioni intercedenti fra i diversi statuti danno luogo, sempre per seguire la terminologia di Besta, ad identità sostanziali, che riguardano il contenuto giuridico della norma, e formali, che si riferiscono invece alle stesse espressioni verbali: i veicoli più comuni che portano a tali coincidenze sono soprattutto i rapporti di dominio, con gerarchie fra varie comunità, che, ad esempio in Liguria, significano l'obbligo di scegliere i reggitori ed i giudici tra i cittadini della dominante³¹. La circolazione dei giuristi è pure un fondamentale elemento di omogeneizzazione, anche senza rapporti di sudditanza politica, in quanto è fre-

occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano per il medio evo (1883-1973), Roma 22-27 ottobre 1973, I, Roma 1976, p. 174.

²⁹ E. Besta, *Fonti*, cit., pp. 550-551.

³⁰ *Ibidem*, p. 550.

³¹ V. Piergiovanni, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV, 1984), p. 434 e sgg.

quente l'utilizzazione di modelli organizzativi e normativi importati dai podestà.

Quanto detto sopra non è in contrasto con le lamentele sulla estrema mutabilità della legislazione statutaria, raccolte da una vasta letteratura, e diventata addirittura proverbiale: « legge fiorentina fatta la sera è guasta la mattina », oppure « legge de Verona dura da terza a nona »³². In realtà le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano invece con gradualità, e direi quasi con ragionevolezza, le parti più cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale: alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti.

Negli statuti, quando non si sia operata una differenziazione di volumi, che sembra però peculiare dei comuni più grandi, esiste una parte relativa all'organizzazione politica, certo più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti politici e quindi maggiormente passibile di cambiamento. Anche su questo aspetto, peraltro, una più completa conoscenza dei testi statutari e delle loro "riformazioni" potrebbe forse portare a diversi elementi di giudizio e di confronto.

Personalmente posso ricordare l'esempio della legislazione genovese che non conferma le correnti opinioni sulla mutevolezza statutaria. Dopo la costituzione del Dogato a vita, nel 1340, vengono emanate leggi di organizzazione politica che reggono la città fino al 1528, anno della riforma che porta alla Repubblica oligarchica patrocinata da Andrea Doria. In questi due secoli la lotta politica è di tale violenza da non consentire quasi a nessun Doge, eletto a vita, di portare alla fine il proprio mandato, e, oltre alle dinastie interne, la città subisce occupazioni di potenze straniere, dal Re di Francia ai Duchi di Milano: ogni volta che si verifica un rivolgimento politico si pone mano ad un adeguamento normativo, che lascia però inalterati sia l'organizzazione del governo centrale che gli uffici minori, limitandosi a mutare la denominazione della carica di Doge in quella di Governatore o a cancellare qualsiasi riferimento all'odiato predecessore³³. È certo solo un esempio, il quale, però, se fosse

³² E. Besta, *Fonti cit.*, p. 534.

³³ Queste vicende sono ricostruite in V. Piergiovanni, *Lexioni cit.*, p. 97 e sgg.

suffragato dagli stessi risultati in altri contesti cittadini, sarebbe un ulteriore stimolo per guardare con favore all'idea di Besta di ricercare gli elementi di tipicità per accorpate gli statuti di aree che hanno avuto vicende storiche collegate, se non omogenee.

Il problema della tipicità è da ridiscutere perché, molto autorevolmente, Gina Fasoli ne ha messo in dubbio la validità.

Besta aveva affermato che « se la speranza di poter ridurre una legislazione statutaria così ricca allo studio di pochi tipi può essere un'illusione, è per certo che ve ne furono di quelli che come tipi si possono considerare, per la vastità delle influenze da essi esercitate »³⁴; la Fasoli ricorda che il concetto era stato in certo modo completato, o, se volete, estremizzato da Carlo Guido Mor, che giudicava che non tutti gli statuti fossero degni di pubblicazione e che, usando un maggiore rigore scientifico, occorreva adottare « un più accurato procedimento di selezione e di raccostamento . . . , mirando cioè a ricostruire le aree statutarie e, per ciascuna di esse pubblicare lo statuto tipo, con un'appendice che permettesse di avere sottocchio rapidamente anche il contenuto degli altri statuti del gruppo »³⁵.

A queste affermazioni la Fasoli ha ribattuto che esse partono dalla considerazione degli statuti « come testimonianza della storia del diritto e non come documenti della storia civile e politica dei singoli comuni, grandi o piccoli che fossero ». Tutto ciò poteva essere valido nella prospettiva dell'opera di Besta, dedicata alle fonti storiche del diritto italiano, e « era perfettamente logico che egli parlasse di statuti "importanti" e "tipici". Ma nell'altra prospettiva – continua la Fasoli – quella che considera il maturare e l'evolversi della vita sociale, politica, amministrativa dei comuni maggiori, minori e minimi – cittadini, castrensi e rurali – non si può parlare di statuti più o meno importanti, di statuti tipici o atipici »³⁶.

Non mi addentrerò in problemi di rapporti tra la storia del diritto e le altre specializzazioni storiografiche, anche se mi pare che aggrega-

³⁴ E. Besta, *Fonti cit.*, p. 551.

³⁵ G. Fasoli, *Edizione cit.*, pp. 179-180.

³⁶ *Ibidem*, p. 180.

zioni e connessioni di elementi tecnico - giuridici possano certamente indurre esiti conoscitivi di interesse generale. Mi sembra, però, che le parentele o le identità fra statuti siano esse stesse un elemento storiografico imprescindibile da chiunque voglia usare questi testi per studiare ambiti territoriali, anche di minima estensione, ai fine di approfondire specifici temi storiografici ed in questo contesto l'identificazione di statuti tipici non è più solo un problema della storiografia giuridica, ma un punto di partenza ed un indispensabile supporto per chiarire, ad esempio, problemi di alleanze politiche, relazioni commerciali, contrasti sociali, rapporti economici, rivendicazioni territoriali o altro. È forse importante ribadire questo concetto per evitare che la storia statutaria torni ad essere un fatto interno agli storici del diritto, in un momento in cui altri studiosi, ed in questo proprio Gina Fasoli è stata un'antesignana, stanno dimostrando come possano essere tentati a questo materiale diversi approcci, egualmente validi ed interessanti.

Non vorrei fare torto a nessuno facendo delle esemplificazioni e dimenticando qualche nome: chi volesse dei riferimenti può trovarli, in rigido ed obbiettivo ordine alfabetico, in un articolo pubblicato nel 1985 da Mario Ascheri sulla Nuova Rivista Storica³⁷. È proprio con qualche considerazione su questo lavoro di Ascheri che vorrei concludere il mio discorso.

Ascheri ricorda che gli statuti « per essere (o almeno essere vissuti oggi) come espressione delle autonomie locali e della frammentazione politica che è tanta parte della nostra storia, sono fonti a cui tutti ricorrono quando disponibili, ma nei cui confronti nessuna singola specializzazione sente una specifica responsabilità di intervento. Si tratta è vero di fonti giuridiche . . . ma non è del tutto azzardato sostenere che negli ultimi anni questa frequentazione privilegiata . . . sia andata tendenzialmente declinando, mentre si è se mai accentuato l'interesse dei cultori di storia di altre specializzazioni, con un vivace recupero del fenomeno statutario da parte degli storici politici e istituzionali, dell'economia e della società, della lingua, dell'urbanistica e dell'arte »³⁸.

³⁷ M. Ascheri, *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in « Nuova Rivista Storica », LXIX (1985), pp. 95-106.

³⁸ *Ibidem*, pp. 95-96.

Il lavoro su queste fonti è certamente aumentato e l'utilizzazione pluridisciplinare è dato estremamente positivo, ma non bisogna dimenticare il problema di fondo della limitata e disomogenea possibilità di verifica e di studio del materiale, in una parola il problema delle edizioni. Paradossalmente per intervento di enti pubblici e privati l'attività editoriale non è ferma, anche se, come eufemisticamente osserva Ascheri, è spessissimo evidente « qualche componente di campanile e/o di curiosità erudita »³⁹.

In realtà gli elementi di autocelebrazione personale o cittadina sono predominanti nelle pubblicazioni patrocinate da enti vari, per cui il criterio di scelta degli statuti è assolutamente occasionale, ed il livello delle edizioni e delle introduzioni storiche lascia spesso a desiderare. Sembrano ormai maturi i tempi per interventi direi quasi preventivi, a livello di reperimento, schedatura ed indicizzazione del materiale: non starò a precisarne i criteri, anche per questo mi pare che il saggio di Ascheri dia indicazioni di grande ragionevolezza.

Iniziative singole o di gruppo sono già operative, e proprio in un recente Convegno, che celebrava il centenario degli Statuti di Albenga, si è avuta l'occasione di discutere questi problemi e di avviare un'opera di collaborazione tra alcuni centri di studio a base regionale⁴⁰.

Lo scopo è ovviamente quello di mettere a disposizione di tutti una documentazione scientificamente affidabile e gli strumenti per apprezzare pienamente la ricchezza di suggestioni e di spunti che, forse unica, la fonte statutaria può fornire.

È un problema che non riguarda solo noi giuristi, come ho cercato di dimostrare, ma coinvolge gran parte degli altri storici, e quindi quasi tutti i presenti in questa sala. Non vorrei essere accusato di sottigliezze avvocatesche, ma avere cominciato con una ammissione di responsabilità e concludere chiamando in causa le altrui correità, a ben vedere mi sembra un buon risultato processuale.

³⁹ *Ibidem*, p. 101.

⁴⁰ V. sopra, nota 26.